



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 31-08-21

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DIRETTRICE DEL MUSEO DELLA CANAPA . DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 12:30, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare.

CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie.

DATO ATTO che la Direttrice del Museo della Canapa, Dr.ssa Glenda Giampaoli, è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune, con contratto a tempo parziale, pari a 18 ore settimanali.

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 134, del 21.12.2020, di approvazione del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale, con la quale, in relazione alle mutate esigenze degli uffici, conseguenti al collocamento a riposo del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, e, quindi, al venir meno del contributo lavorativo di due figure professionali di grande esperienza, nonché in considerazione di importanti progetti di ampliamento e potenziamento del Museo della Canapa, si programmava, per l'anno 2021, la "trasformazione del rapporto part time relativo all'istruttore direttivo amministrativo – Direttore del Museo della Canapa, posizione giuridica D1, posizione economica D1, da part time al 50% in part time 83% (con un aumento di n.12ore settimanali)".

RICHIAMATI altresì:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 6, del 27/01/2021, con la quale si approvava il DUP 2021 – 2023;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 7, del 27/01/2021, con la quale si approvava il Bilancio di previsione 2021 – 2023.

VISTI gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali Triennio 2016 – 2018 relativo al Lavoro a tempo parziale;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";
- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto

segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;

- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”

- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]”;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale.

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la

spesa del personale;

DATO ATTO che l'aumento di 12 (dodici) ore al contratto originario, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

CONSIDERATO che l'Ufficio Finanziario ha provveduto ad effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, nella specie:

- il rispetto della previsioni di cui all'articolo 1, comma 557 della Legge 296/ 2006 così come modificato dal decreto legge n. 907 2014, convertito nella legge n. 114/ 2014 che sancisce l'obbligo annuale della spesa del personale, ed in particolare, quello di non superare il tetto di spesa dato dal valore dell'anno 2008;

DATO ATTO che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso in sede di programmazione dei fabbisogni del personale, parere n. 1 del 18.12.2020 (Prot. 6034, del 21.12.2021), in atti;

CONSIDERATO, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore direttivo amministrativo Glenda Giampaoli, richiesta dall'ufficio, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- Lo Statuto Comunale
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego" e succ. mod.;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, da parte del rispettivo Responsabile, mediante la sottoscrizione del parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

1 - DI APPORTARE, a far data dal 1 ottobre 2021, una variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa della dipendente Direttrice del Museo della Canapa, dr.ssa Glenda Giampaoli, istruttore direttivo amministrativo – categoria giuridica ed economia D1, lavoratrice part-time in forza all'Ente, Area Tecnico - Manutentiva, mediante un incremento orario settimanale di 12 (dodici) ore e quindi da 18/36 a 30/36; tanto al fine di conseguire un'articolazione dell'orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;

2 - DI DEMANDARE agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

3 - DI DARE ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata con apposito aggiornamento dell'originario contratto individuale di lavoro;

4. DI DARE ATTO che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica, come da note a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti, acquisite in atti;

5. DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 15-09-2021 al 30-09-2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 4589 in data 15-09-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, lì 15-09-21

F.to Isidori Roberta

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, lì 15-09-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 15-09-21 al 30-09-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 31-08-21:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, lì

Isidori Roberta